



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 163 / 2018

Interventi presso il bacino portuale di Savona – I.L.MA.SUB. s.r.l.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTA la propria Autorizzazione n. 275/2018 rilasciata in data 20/08/2018 all'impresa I.L.Ma.Sub. e gli atti ivi richiamati.

RITENUTO NECESSARIO dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni nonché dare ampia diffusione all'attività meglio descritta in seguito.

VISTI gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'attuazione.

RENDE NOTO

che, dalle ore 08.00 del giorno 23/08/2018 e fino a termine operazioni, previsto per il giorno 14/09/2018, le banchine n. 6/7 del bacino portuale di Savona, saranno interessate da ispezioni subacquee delle strutture di banchina da parte dell'Impresa "I.L.MA.SUB".

ORDINA

Articolo 1 (disposizioni).

Lo specchio acqueo prospiciente la banchina 6/7, per 30 metri di ampiezza è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ormeggio e ad ogni altra attività connessa con l'uso del mare e della banchina, quando interessato da operazioni subacquee da parte della ditta "I.L.MA.SUB".

Articolo 2 – (esclusioni).

Non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1:

- a) le unità delle Società incaricate dell'intervento;
- b) le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- c) le unità adibite ad un pubblico servizio strettamente connesso alla salvaguardia della vita umana in mare che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- d) le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti a, c e d), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Articolo 3 – (raccomandazioni speciali).

Le unità che ordinariamente transitano nello specchio acqueo oggetto dei lavori, quali per esempio rimorchiatori, pescherecci maggiori, unità da diporto che si relazionano col cantiere navale Azimut ed unità dei servizi portuali in genere, prestino la massima attenzione e si mantengano adeguatamente oltre il limite dei 40 metri che individua l'area interdetta.

Articolo 4 – (prescrizioni per le Ditte operanti).

A cura delle imprese I.L.Ma.Sub. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. deve essere adottata qualsiasi cautela volta a scongiurare situazioni di pericolo. A tal fine il personale operante, deve fare ascolto continuo VHF sul canale 16;
- b. i lavori devono svolgersi esclusivamente in ore diurne ed eseguiti da personale abilitato e condotti adottando tutte le misure precauzionali necessarie alla salvaguardia della incolumità dello stesso personale e pubblica,

nonché impiegando tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino e costiero;

- c. il personale subacqueo impiegato deve essere iscritto nei registri tenuti dalle Autorità Marittime ricadenti nel territorio nazionale e in regola con le visite mediche d'idoneità;
- d. durante lo svolgimento dei lavori le unità impiegate devono essere regolarmente armate, equipaggiate, con i documenti di sicurezza e le carte di bordo in corso di validità e mostrare i segnalamenti diurni e notturni prescritti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG 72);
- e. il responsabile delle operazioni in loco deve accertare che le condizioni meteomarine siano tali da consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza sospendendole qualora il mutamento delle stesse renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base anche della buona perizia marinaresca.

Articolo 5 – (Disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 20/08/2018.

p. IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI t.a.
IL COMANDANTE IN II^
C.F. (CP) Giovanni BACI

Publicato in data 20/08/2018
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona

